

R.G.L. 197 /2016



TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II

Il giudice designato Dott. Sarah Gravagnola,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al N. 197/2016 R.G. promossa da:

LY (C.F. _____) , con il patrocinio degli avv. GUARISO ALBERTO e NERI LIVIO (NRELVI73P16F205H) Indirizzo Telematico; , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. GUARISO ALBERTO;

RICORRENTE

contro:

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.80078750587) con il patrocinio degli avv. DEL GATTO ANTONIO e _____, con elezione di domicilio in VIA PESSINA, 8 22100 COMO presso avv. DEL GATTO ANTONIO ;

RESISTENTE

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 14 LUGLIO 2016, osserva quanto segue:

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., 28 d.lgs. 150/11 e 44 T.U. immigrazione la cittadina senegalese

_____ conveniva in giudizio l'Inps allegando di aver fatto ingresso in Italia nel 2003, con permesso di soggiorno per motivi familiari, di avere da allora per alcuni periodi svolto attività lavorativa, di essere attualmente titolare di permesso di soggiorno in attesa occupazione, di essere coniugata con un cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno per lavoro, di essere madre di tre bambini dei quali l'ultima _____ nata il 11/5/2015; allegava ISEE per l'anno 2015 di euro 1481,17; allegava di avere presentato domanda di assegno di natalità, inizialmente riconosciuto con decorrenza dalla data di nascita della figlia, con l'ultimo pagamento al 21/9/2015 e successivamente sospeso dall'Inps per mancanza in capo alla ricorrente del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Chiedeva, previa eventuale remissione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità sull'art. 1 co. 125 L. 190/2014 per contrasto con gli artt. 3, 31 e 117 co. 1 Cost., previa eventuale remissione degli atti alla CGUE per l'esame della questione pregiudiziale inerente il contrasto tra la norma citata e l'art. 12 direttiva 2011/98, di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Inps per avere negato alla ricorrente l'assegno di natalità, di ordinare all'Inps di cessare tale condotta e di riconoscere alla ricorrente l'assegno di natalità, pagandole la somma di euro 960,00 come maturata al 28/2/2016 e tutte le ulteriori quote mensili via via maturate, fino a che sussisteranno le condizioni reddituali per la fruizione del beneficio; di adottare un piano di rimozione volto ad evitare il crearsi della discriminazione.

Si costituiva in giudizio l'Inps, contestando la fondatezza delle domande ex adverso dedotte e negando il carattere discriminatorio del diniego opposto in sede amministrativa alla domanda della ricorrente.

La legge istitutiva dell'assegno di natalità richiede, al fine della sua erogazione, il possesso in capo al beneficiario, cittadino non comunitario, del cosiddetto permesso di soggiorno di lunga durata. L'Inps ha dunque revocato il beneficio originariamente concesso, in conformità con la normativa nazionale.

La disposizione nazionale richiamata è tuttavia in contrasto con la direttiva europea 2011/98/UE volta a garantire parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare nonché ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, con i lavoratori cittadini dello stato membro in cui soggiornano, in diversi settori tra i quali quello della sicurezza sociale definito dal regolamento CE 883/2004.



Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 25 dicembre 2013 e non vi è dubbio dunque che la disposizione dell'art. 12, non trasposta nel d.lgs. 40/14, di portata chiara ed incondizionata, debba trovare direttamente applicazione nel nostro ordinamento con conseguente disapplicazione delle norme nazionali eventualmente contrastanti; tale obbligo di applicazione diretta non grava solo sull'autorità giudiziaria, ma anche su tutti gli organi della PA, dunque anche sull'Inps.

Sotto il profilo soggettivo, poiché il permesso di soggiorno della ricorrente (prodotto in atti) le consente lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, è certa l'applicabilità dell'articolo 12 della direttiva richiamata.

Sotto il profilo oggettivo la prestazione richiesta, sebbene assistenziale secondo una distinzione propria dell'ordinamento italiano e più difficilmente adattabile a quello comunitario, ricade nel settore della sicurezza sociale oggetto del regolamento comunitario richiamato dalla direttiva, perché è diretta a compensare i carichi familiari, in modo continuativo fino al compimento dei tre anni di età del bambino, ed è corrisposta in modo automatico/non discrezionale laddove sussistano i requisiti di reddito prescritti.

A tale riguardo, l'attestazione ISEE prodotta dalla ricorrente è idonea a provare il possesso dei requisiti di reddito, fatto peraltro riconosciuto dall'INPS stesso in sede amministrativa che non le aveva contestato in merito la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione del bonus.

La sospensione dell'erogazione del bonus bebè ha dunque carattere oggettivamente discriminatorio alla stregua della normativa comunitaria; si ritiene la presente ordinanza sufficiente a rimuovere gli effetti discriminatori.

La novità della questione posta nella giurisprudenza di questo Tribunale e la fluidità e contrasti di pronunce nazionali e comunitarie sul riconoscimento agli stranieri di prestazioni assistenziali e/o previdenziali, consente di integralmente compensare le spese di lite.

P.Q.M.

1. Accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Inps per avere negato alla ricorrente l'assegno di natalità e ordina all'Inps di cessare tale condotta e di riconoscere alla ricorrente l'assegno di natalità, pagandole la somma di euro 960,00 come maturata al 28/2/2016 e tutte le ulteriori quote mensili viene maturate, fino a che sussisteranno le condizioni reddituali per la fruizione del beneficio;
2. Spese compensate

Como, 30/07/2016

Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola

